

Omesso pagamento Iva, con la riforma la crisi «assolve» l'imprenditore

Cassazione

Applicata la novità prevista dall'intervento in vigore da pochi mesi

Giovanni Negri

Non commette reato l'imprenditore che non ha versato l'Iva perché non ha incassato fatture. Lo afferma la Cassazione, con la sentenza n. 41238 della Terza sezione, depositata ieri, applicando l'ultima riforma del diritto penale tributario di pochi mesi fa. La Corte ha così annullato la condanna emessa dalla Corte d'appello di Napoli di un imprenditore accusato di non avere versato l'Iva per l'anno d'imposta 2016. La condanna era stata conseguenza anche del giudizio di irrilevanza, formulato dai giudici napoletani, sulla documentazione presentata dalla difesa sul mancato incasso dell'Iva risultante dalle fatture dell'anno di imposta contestato a causa dell'inadempimento di un numero considerevole di committenti (tra i quali, peraltro, trovavano posto anche enti pubblici).

La tesi più rigida

La Corte d'appello aveva in questo modo dato seguito all'indirizzo seguito dalla stessa Cassazione per il quale l'emissione della fattura, se antecedente al pagamento del corrispettivo, espone il contribuente, per sua scelta, all'obbligo di versare comunque la relativa imposta. Contribuente che non può dedurre il mancato pagamento della fattura e neppure lo sconto bancario della fattura come causa di forza maggiore e di assenza dell'elemento soggettivo del reato di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto.

La linea minoritaria

Un altro indirizzo della Cassazione, seppure minoritario, invitava invece i giudici di merito a tenere conto delle argomentazioni difensive a spiegazione del mancato pagamento, tutte le volte che queste fossero in grado di dimostrare la grave e straordinaria crisi di liquidità dell'impresa.

L'effetto della riforma

Ora la tesi più favorevole all'imprenditore trova «un importante riscontro nel diritto positivo», afferma la Cassazione. Perché il recente decreto legislativo n. 87 del 14 giugno 2024, intervenendo a modificare l'articolo 13 del decreto legislativo n. 74 del 200, ha introdotto una nuova causa di non punibilità se il fatto dipende «dalle cause non imputabili all'autore, sopravvenute, rispettivamente all'effettuazione delle ritenute o all'incasso del-

l'imposta sul valore aggiunto».

La riforma impone poi al giudice di tenere espressamente conto della crisi di liquidità non transitoria dell'impresa dovuta all'inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e, infine, dell'impossibilità di azioni idonee a superare la crisi.

Il peso delle fatture

L'imprenditore, nel corso del giudizio, aveva avuto modo di documentare innanzitutto l'accettazione della propria domanda di concordato da parte dell'Agenzia delle entrate, con decreto di omologazione datato



Valorizzato il mancato incasso di fatture e le inadempienze da parte della pubblica amministrazione

2021. Inoltre, a corroborare la posizione della difesa c'era il riepilogo delle fatture emesse e non pagate (complessivo imponibile non pagato di 570.000 euro circa, con Iva relativa pari a circa 125.000 euro). Di più, la relazione del commissario giudiziale nel corso della procedura di concordato preventivo individuava le cause della crisi che aveva investito l'impresa, attiva nel settore delle costruzioni, da una parte nel blocco dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, dall'altra, ancora, dalla crisi del mercato immobiliare e dal mancato recupero di crediti ingenti verso terzi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I PUNTI CHIAVE

La condanna

La Corte d'appello ha condannato un imprenditore per omesso versamento Iva considerando irrilevante, tra l'altro, la documentazione presentata dalla difesa che attestava numerosi mancati pagamenti di fatture, in buona parte ascrivibili a inadempienze della pubblica amministrazione.

L'assoluzione

La Cassazione applica invece la riforma delle sanzioni tributarie in vigore dalla scorsa estate che ha introdotto una nuova causa di non punibilità, che impone al giudice di tenere conto della crisi non transitoria di liquidità dovuta a causa non imputabili all'imprenditore.